

N. 01404/2016 REG.PROV.PRES.

N. 15794/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15794 del 2015, proposto da: Elisa Bernardi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Stallone, Francesco Leone, Simona Fell e Claudia Caradonna, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Antonio Stoppani, 1;

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Cristian Primiceri, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Parato, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;
Società Praxi s.p.a., n. c.;

per l'annullamento

dell'elenco in ordine alfabetico e di merito degli ammessi al tirocinio teorico-

pratico pubblicato in data 28 luglio 2015 sul sito web che pregiudica l'utile collocamento della ricorrente; del bando prot.26329/2015 (selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria); di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e per l'accertamento del diritto al accedere al tirocinio teorico-pratico della selezione e di ottenere il risarcimento danni subiti o subendi e per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di convocazione al tirocinio teorico-pratico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;

Considerato che con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.26329/2015 del 23.1.2015 è stata indetta una procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria: procedura articolata in: 1) una prova oggettiva attitudinale; 2) una prova oggettiva tecnico professionale; 3) un tirocinio teorico pratico; d) un colloquio orale; e dato atto che la ricorrente ha superato la prova oggettiva attitudinale ma non ha riportato, nella prova nr.2, un punteggio sufficiente a rientrare nella graduatoria dei 617 candidati ammessi al tirocinio teorico pratico;

Considerato che col ricorso in epigrafe sono stati impugnati sia l'elenco in ordine alfabetico e di merito degli ammessi al tirocinio teorico-pratico pubblicato in data 28 luglio 2015 sul sito web dell'Agenzia che il bando citato nella parte in cui, all'art. 6, comma 3, fissa delle soglie di sbarramento per l'ammissione alla prova oggettiva tecnico-professionale;

Vista l'Ordinanza di questa Sezione II ter nr.376/2016 del 27.1.2016 con la quale è

stata deliberata l'istanza cautelare acclusa al gravame ed è disposta l'ammissione, con riserva, della ricorrente al solo tirocinio teorico-pratico nonché è stata fissata sotto la data dell'11.10.2016 l'udienza pubblica per la trattazione del merito del gravame ed è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati ammessi al tirocinio teorico pratico;

Vista l'istanza, depositata in data 24 marzo 2016, con cui la ricorrente ha chiesto – atteso il numero molto elevato delle persone nei cui confronti integrare il contraddittorio – l'autorizzazione presidenziale, ex art.41 c.4 del C.p.a. alla notificazione per pubblici proclami;

Considerato che ricorrono nel caso di specie i presupposti per poter autorizzare sia la notifica c.d. "per pubblici proclami"; e che a tal fine la ricorrente dovrà curare l'inserzione nel debito Foglio di: a) un sunto del ricorso e delle relative conclusioni; b) degli estremi della presente decisione; c) di un apposito periodo che riproduca testualmente la frase appresso virgolettata: "Devono considerarsi contraddittori tutti i candidati, inseriti nella graduatoria (pubblicata sul sito Internet della Direzione centrale del Personale dell'Agenzia con avviso del 28 luglio 2015) dei posti messi a concorso per la regione Lombardia ammessi allo svolgimento della prova oggettiva tecnica professionale relativa al concorso indetto dall'Agenzia delle Entrate con bando del 23.1.2015 per l'assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria". Si prescrive, inoltre, che la notificazione avvenga nei modi ordinari nei confronti di almeno cinque dei medesimi candidati individuati, a scelta, dalla stessa parte ricorrente;

Considerato che a detto incumbente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni quarantacinque decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ulteriormente provvedendo, entro l'ulteriore termine

perentorio di giorni trenta dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell'incombente in questione;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di cui alla parte motiva e, per l'effetto, autorizza la notificazione per pubblici proclami nel rispetto delle modalità e dei tempi ivi indicati.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno

**Il Presidente
Pietro Morabito**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 04/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•